

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 996-A  
—

**RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE**

**(FINANZE E TESORO)**

**(Relatore: de COSMO)**

SUL

**DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO

**(PANDOLFI)**

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**(SCOTTI)**

COL MINISTRO DELLA SANITÀ

**(ALTISSIMO)**

E COL MINISTRO DELL'INTERNO

**(ROGNONI)**

*Presentato il 20 novembre 1979*

Interventi straordinari dello Stato  
in favore delle gestioni di malattia degli Enti mutualistici

---

*Presentata il 13 marzo 1980*

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — La grave situazione patrimoniale in cui versano gli Enti mutualistici in conseguenza del *deficit* accumulatosi per la gestione assistenza sanitaria era già stata oggetto di particolare attenzione da parte del Governo che fin dalla passata legislatura, dall'ottobre 1978, aveva presentato al Parlamento un apposito disegno di legge, poi decaduto a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere.

Il disegno di legge qui in discussione riprende pertanto le argomentazioni già evidenziate nel disegno di legge decaduto e si propone di dare un assetto pressoché definitivo alla gravissima situazione finanziaria degli Enti mutualistici, onde metterli in grado di fronteggiare gli impegni assunti con gli istituti di credito, operatori sanitari ed altri operatori rientranti nello ambito del settore pubblico allargato.

L'urgenza di un provvedimento di carattere straordinario oltre ad essere avvertita da vari inconvenienti verificatisi nello espletamento dei compiti istituzionali è da mettere anche in relazione con il fatto che a partire dal 1° gennaio 1979 gli Enti mutualistici sono tenuti a versare tutte le entrate al bilancio dello Stato per essere poi finanziati ogni trimestre attraverso le Regioni, e ciò a seguito della entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978 n. 833 che istituisce il Servizio sanitario nazionale.

Il mancato pagamento dei debiti bancari entro i termini dovuti ha provocato un ulteriore aggravio di circa 400 miliardi di interessi passivi, di cui però non si è potuto tener conto nel fissare l'importo del Fondo sanitario nazionale per il 1979.

Il disegno di legge si fa carico della grave situazione tuttora in essere di detti Enti e mette a loro disposizione l'importo di lire 3.700 miliardi, quale concorso dello Stato al ripianamento dei disavanzi patrimoniali dei maggiori Enti mutualistici fino a tutto il 31 dicembre 1977 ed in parte

anche per la copertura del previsto *deficit* relativo alla gestione 1978 che, secondo stime, dovrebbe aggirarsi a circa 1.000 miliardi di lire. In particolare, contrariamente alla previsione del disegno di legge decaduto che fissava a 3.700 miliardi l'entità del disavanzo relativo alla gestione 1977, si è nel frattempo potuto accertare l'importo definitivo in lire 3.431 miliardi, così che la somma messa a disposizione può essere devoluta per lire 3.407.725 milioni alla copertura del *deficit* relativo alla gestione 1977 (somma inferiore di circa 24 miliardi rispetto al *deficit* accertato che verrà coperta con bilanci positivi) e per lire 292.275 milioni a parziale copertura della gestione 1978.

Passando in rassegna gli undici articoli di cui è composto il disegno di legge è da rilevare che l'articolo 1 determina l'entità del concorso dello Stato al ripiano del disavanzo patrimoniale dei maggiori Enti di malattia alla data del 31 dicembre 1977 fissandone l'importo in 3.407,7 miliardi e specificando in dettaglio le somme assegnate ai singoli enti che hanno gestito l'assistenza sanitaria (per l'esattezza, si tratta di enti che non hanno l'obbligo del pareggio del bilancio).

L'articolo 2 fissa poi il concorso dello Stato per il ripiano del disavanzo, sempre della gestione assistenza sanitaria, relativo al 1978 determinandone l'importo in lire 292,2 miliardi, assegnando somme agli enti maggiormente carenti dal punto di vista finanziario. Tra tali Enti figurano anche le Casse mutue per coltivatori diretti (contributo per 80,5 miliardi) che pur avendo lo obbligo del pareggio del bilancio, hanno però certi limiti nell'aumentare i contributi previdenziali, per effetto dell'articolo 18 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

L'articolo 3 stabilisce la ripartizione della disponibilità dei 3.700 miliardi fissando le somme fra le varie categorie di creditori degli enti (banche, Fondo nazionale assi-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

stenza ospedaliera, Gescal, Cassa depositi e prestiti, ecc.). Allo scopo di sistemare nel più breve tempo possibile le partite in sospeso tra Enti mutualistici ed i creditori indicati nell'articolo 3, con gli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 vengono date disposizioni di carattere operativo che prevedono pagamenti immediati e diretti a favore dei creditori degli Enti mutualistici, mediante l'effettuazione dei versamenti in nome e per conto di questi ultimi, rendendo così neutrale l'operazione per i creditori rientranti nell'ambito del settore pubblico allargato.

Per il pagamento dei debiti verso gli istituti di credito, invece, è previsto che gli Enti stessi dovranno provvedervi con ordinativi da trarre su appositi conti che saranno aperti presso la Banca d'Italia.

Per gli operatori sanitari, cioè medici, farmacisti, eccetera gli Enti dovranno provvedere direttamente al pagamento.

L'articolo 10 obbliga gli Enti ad estinguere, in via prioritaria, i debiti relativi ai consuntivi del 1977: eventuali eccedenze possono essere utilizzate per l'estinzione di altri debiti, solo previa autorizzazione del Ministro del tesoro.

L'articolo 11, infine, precisa che l'autorizzazione della spesa di lire 3.700 miliardi, quale intervento straordinario dello Stato, è iscritta in apposito capitolo dello

stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980. Al relativo onere si farà fronte con riduzione del fondo speciale (capitolo n. 6856) iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, e si autorizza il Ministro del tesoro ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie.

Come è noto dal 1° luglio 1977 gli Enti mutualistici sono stati posti in liquidazione (legge 26 giugno 1977, n. 349) e le loro funzioni sono state trasferite alle Regioni, cui già dal 1° gennaio 1975 era stata attribuita la responsabilità dell'assistenza ospedaliera.

Le Regioni hanno pertanto continuato ad avvalersi delle strutture di detti Enti i quali, per espletare i loro compiti istituzionali, hanno fatto ricorso da un lato al sistema creditizio e dall'altro al rinvio di pagamenti dovuti ad altri enti od operatori sanitari.

Nel momento in cui si attua la riforma sanitaria non sembra più rinviabile la regolazione dei rapporti delle mutue con i creditori, per cui la Commissione raccomanda all'Assemblea una rapida approvazione del disegno di legge.

DE COSMO, *Relatore.*

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TESTO  
DEL GOVERNO

## ART. 1.

Quale concorso dello Stato al ripiano dei disavanzi patrimoniali, evidenziati alla data del 31 dicembre 1977, è autorizzata la spesa di lire 3.407.725 milioni da assegnare a favore delle gestioni di assistenza sanitaria dei seguenti Enti e per gli importi a fianco di ciascuno di essi indicati:

|   | milioni<br>di lire |
|---|--------------------|
| Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie . .   | 2.813.690          |
| Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (gestione assistenza sanitaria) . . . . .           | 30.047             |
| Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (gestione assistenza sanitaria) . . . . .  | 46.106             |
| Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (gestione assistenza sanitaria) . . . . .                          | 157.058            |
| Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico . . . . .                                     | 20.000             |
| Cassa mutua provinciale di malattia di Trento . . . . .   | 21.733             |
| Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano . . . . .  | 8.500              |
| Federazione nazionale delle casse mutue di malattia dei coltivatori diretti (per le rispettive casse mutue associate) . | 310.591            |

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

## ART. 1.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Federazione nazionale delle casse mutue di malattia dei coltivatori diretti, da distribuire alle casse mutue provinciali in rapporto ai reali disavanzi registrati alla data del 31 dicembre 1977 nei bilanci consuntivi . . . . . 310.591

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## ART. 2.

Quale concorso dello Stato al ripiano dei disavanzi della gestione 1978, è autorizzata la spesa di lire 292.275 milioni da assegnare a favore dei seguenti Enti e per l'importo a fianco di ciascuno indicato:

|   | milioni<br>di lire |
|---|--------------------|
| Istituto nazionale per l'assistenza contro le malattie . . .  | 180.939            |
| Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali (gestione assistenza sanitaria) . . . . .                   | 20.000             |
| Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti lavoratori dello spettacolo (gestione assistenza sanitaria) .          | 10.836             |
| Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti (per le rispettive Casse mutue associate) . . . . . | 80.500             |

## ART. 3.

Con le disponibilità di lire 3.700.000 milioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2, le gestioni di assistenza sanitaria degli Enti interessati dovranno soddisfare complessivamente le seguenti esposizioni debitorie nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli:

|   | milioni<br>di lire |
|---|--------------------|
| A) Istituti di credito . . . .  | 1.864.153          |
| B) Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, articolo 14 della legge 17 agosto 1974, n. 386 . . . . . | 1.317.421          |

## ART. 2.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

|   |        |
|---|--------|
| Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti da distribuire alle casse mutue provinciali in rapporto ai reali disavanzi registrati alla data del 31 dicembre 1978 nei bilanci consuntivi . . . . . | 80.500 |
|---|--------|

## ART. 3.

*Identico.*

A) *identica.*

B) *identica.*

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

|   |         |
|---|---------|
| C) Conto speciale di cui agli articoli 4 e 5 della legge 17 agosto 1974, n. 386 . . . . . | 83.160  |
| D) GE.S.CAL. . . . .  | 94.500  |
| E) Direzione Generale della Cassa depositi e prestiti . . . . .                           | 150.601 |
| F) Prestazioni assistenziali varie  | 190.165 |

## ART. 4.

L'importo di lire 1.864.153 milioni di cui alla lettera A) del precedente articolo 3 attribuito, in certificati speciali di credito, alle gestioni di assistenza sanitaria dei seguenti Enti mutualistici per consentire agli stessi di estinguere le esposizioni debitorie verso gli istituti di credito, sarà versato dal Ministero del tesoro su appositi conti speciali da aprirsi presso la Banca d'Italia:

|   | milioni<br>di lire |
|---|--------------------|
| Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie . . . . .   | 1.534.280          |
| Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (gestione assistenza sanitaria) . . . . .                   | 40.000             |
| Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (gestione assistenza sanitaria) . . . . .          | 18.000             |
| Cassa mutua provinciale di malattia di Trento . . . . .   | 12.027             |
| Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano . . . . .  | 5.000              |
| Federazione nazionale delle casse mutue di malattia dei coltivatori diretti (per le rispettive casse mutue associate) . . . . . | 254.846            |

C) Conto speciale di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

D) *identica.*

E) *identica.*

F) *identica.*

## ART. 4.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Federazione nazionale e casse mutue provinciali di malattia dei coltivatori diretti . . . . . 254.846

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Gli Enti di cui al primo comma estingueranno le proprie esposizioni debitorie verso gli istituti di credito traendo ordini di pagamento sui predetti conti con intervento in quietanza degli istituti bancari creditori.

## ART. 5.

La somma di lire 1.317.421 milioni di cui alla lettera B) del precedente articolo 3 è assegnata alle gestioni di assistenza sanitaria dei seguenti Enti per consentire agli stessi di estinguere, nel limite degli importi a ciascuno di essi attribuito, le esposizioni debitorie verso il Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera di cui all'articolo 14 della legge 17 agosto 1974, n. 386:

|   | milioni<br>di lire |
|---|--------------------|
| Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie . . . . .   | 1.260.054          |
| Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (gestione assistenza sanitaria) . . . . .          | 20.836             |
| Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico . . . . .   | 20.000             |
| Cassa mutua provinciale di malattia di Trento . . . . .   | 6.706              |
| Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano . . . . .  | 2.100              |
| Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia dei coltivatori diretti (per le rispettive Casse mutue associate) . . . . . | 7.725              |

Gli importi di cui al precedente comma saranno fatti affluire, in nome e per conto degli Enti interessati, direttamente al Capo X, Capitolo 3342, dello stato di

*Identico.*

## ART. 5.

La somma di lire 1.317.421 milioni di cui alla lettera B) del precedente articolo 3 è assegnata alle gestioni di assistenza sanitaria dei seguenti Enti per consentire agli stessi di estinguere, nel limite degli importi a ciascuno di essi attribuito, le esposizioni debitorie verso il Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera di cui all'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386:

|   | milioni<br>di lire |
|---|--------------------|
| <i>Identico.</i>  |                    |
| <i>Identico.</i>  |                    |
| <i>Identico.</i>  |                    |
| <i>Identico.</i>  |                    |
| <i>Identico.</i>  |                    |
| Federazione nazionale e casse mutue provinciali di malattia dei coltivatori diretti . . . . . | 7.725              |

*Identico.*

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, denominato « Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria ».

## ART. 6.

La somma di lire 83.160 milioni di cui alla lettera C) del precedente articolo 3 è assegnata alla gestione di assistenza sanitaria dei seguenti Enti per consentire agli stessi di estinguere, nel limite degli importi a ciascuno di essi attribuiti, le esposizioni debitorie verso il conto speciale di cui agli articoli 4 e 5 della ripetuta legge n. 386 del 1974:

|   | milioni<br>di lire |
|---|--------------------|
| Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie . .   | 75.000             |
| Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano . . . . .  | 160                |
| Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (gestione assistenza sanitaria) . . . . . | 8.000              |

Gli importi di cui al precedente comma saranno fatti affluire, in nome e per conto degli Enti interessati, direttamente al conto corrente n. 455 aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato « Ministero del tesoro - conto speciale per il finanziamento dell'assistenza ospedaliera ».

## ART. 7.

La somma di lire 94.500 milioni di cui alla lettera D) del precedente articolo 3 è assegnata alle gestioni di assistenza sanitaria dei seguenti Enti per consentire agli stessi di estinguere, nel limite degli

## ART. 6.

La somma di lire 83.160 milioni di cui alla lettera C) del precedente articolo 3 è assegnata alla gestione di assistenza sanitaria dei seguenti Enti per consentire agli stessi di estinguere, nel limite degli importi a ciascuno di essi attribuiti, le esposizioni debitorie verso il conto speciale di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386:

|                  | milioni<br>di lire |
|------------------|--------------------|
| <i>Identico.</i> |                    |
| <i>Identico.</i> |                    |
| <i>Identico.</i> |                    |
| <i>Identico.</i> |                    |

## ART. 7.

*Identico.*



## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

importi a ciascuno di essi attribuiti, le esposizioni debitorie GE.S.CA.L.:

|  | milioni<br>di lire |
|--|--------------------|
| Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie . .  | 87.000             |
| Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (gestione assistenza sanitaria) . . . . . | 7.500              |

Gli importi di cui al precedente comma saranno fatti affluire, in nome e per conto degli Enti interessati, direttamente sul conto corrente fruttifero n. 471 intrattenuto dalla Cassa depositi e prestiti con il Ministero del tesoro, denominato « Cassa depositi e prestiti - sezione autonoma per l'edilizia residenziale - legge n. 457 del 1978 ».

## ART. 8.

La somma di lire 150.601 milioni di cui alla lettera E) del precedente articolo 3 sarà fatta affluire, in nome e per conto della gestione dell'assistenza sanitaria dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, al conto corrente di tesoreria denominato: « Cassa Depositi e Prestiti: gestione principale », per estinguere, per pari importo, il debito che l'INADEL espone nei confronti della Direzione Generale della Cassa Depositi e Prestiti, quale incaricata del servizio di cassa dell'Istituto stesso.

## ART. 9.

L'importo di lire 190.165 milioni di cui alla lettera F) del precedente articolo 3 è assegnato alle gestioni di assistenza sanitaria dei seguenti Enti per consentire agli stessi di estinguere, nei limiti degli

## ART. 8.

*Identico.*

## ART. 9.

*Identico.*

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

stessi importi, i debiti esposti nei confronti di operatori sanitari:

|   | milioni<br>di lire |  |
|---|--------------------|--|
| Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie . .   | 38.295             | <i>Identico.</i>   |
| Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (gestione assistenza sanitaria) . . . . .            | 10.047             | <i>Identico.</i>   |
| Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (gestione assistenza sanitaria) . . . . .  | 2.606              | <i>Identico.</i>   |
| Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (gestione assistenza sanitaria) . . . . .                          | 6.457              | <i>Identico.</i>   |
| Cassa mutua provinciale di malattia di Trento . . . . .   | 3.000              | <i>Identico.</i>   |
| Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano . . . . .  | 1.240              | <i>Identico.</i>   |
| Federazione nazionale delle casse mutue di malattia dei coltivatori diretti (per le rispettive casse mutue associate) . | 128.520            | Federazione nazionale delle casse mutue di malattia dei coltivatori diretti da distribuire alle casse mutue provinciali di malattia in rapporto alla esposizione debitoria di cui al presente articolo . . . . . 128.520 |

## ART. 10.

Le somme assegnate ai sensi dei precedenti articoli dovranno essere utilizzate dalle gestioni di assistenza sanitaria degli Enti interessati per estinguere prioritariamente le esposizioni debitorie risultanti nei rispettivi bilanci consuntivi al 31 dicembre 1977.

Ove, alla data di erogazione, le somme stesse dovessero risultare superiori alle esposizioni debitorie degli Enti, le eventuali eccedenze potranno essere utilizzate, previa autorizzazione del Ministero del te-

## ART. 10.

*Identico.*

soro, per estinguere altri debiti nell'ambito di quelli indicati al precedente articolo 3.

## ART. 11.

L'autorizzazione di spesa di 3.700 miliardi di lire di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Al relativo onere si farà fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 11.

L'autorizzazione di spesa di 3.700 miliardi di lire di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980.

Il relativo onere farà carico al fondo speciale iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.